




APPROVATO CON DELIBERAZIONE / DETERMINAZIONE

..... CC. N° 4 DEL 28 GEN 2005



COMUNE DI DUE CARRARE

PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Baldo dr. Fabrizio

ELABORATO N. 1

RELAZIONE GENERALE

2005

RELAZIONE GENERALE



INDICE	pag.	1
1.1 Inquadramento normativo		2
1.2 Obiettivi del Piano		3
1.3 Elaborati di Piano		3
2.1 Inquadramento geografico		5
2.2 Struttura demografica		6
2.3 Struttura produttiva		9
2.4 Indicatori di reddito		11
2.5 Sintesi socio-economica		12
3.1 Motivazioni per il trasferimento		13
3.2 Elementi di progettazione della piazza		14
3.3 Elementi di progettazione del mercato		15
3.4 I posteggi isolati		16
Conclusioni		18

RELAZIONE GENERALE

1.1 Inquadramento normativo

Il piano del commercio su aree pubbliche del comune di Due Carrare costituisce strumento di pianificazione economico-territoriale nell'ambito delle competenze in materia di commercio che la legge riconosce alle amministrazioni comunali.

Esso si inserisce in un contesto normativo incardinato, sul versante della legislazione nazionale, nel D.Lgs. 114/98 *"Riforma della disciplina del commercio"* e sul versante della legislazione regionale, nella legge regionale 6.4.2001 n. 10 *"Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"*, così come attuato dalle DGR n. 1902 del 20.07.2001, DGR n. 633 del 14.03.2003 e DGR n. 1028 del 16.04.2004.

La legislazione regionale delinea le competenze comunali in materia di commercio su aree pubbliche, individuando contemporaneamente modalità di rilascio delle autorizzazioni, sia con posteggio, che in forma itinerante, il regime delle autorizzazioni, le tipologie dei mercati, dei mercatini dell'antiquariato e delle fiere.

All'interno del quadro normativo descritto, il Piano del Commercio su aree pubbliche di Due Carrare rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha visto nascere il mercato settimanale, inizialmente in forma spontanea, svilupparsi con crescente interesse negli anni, intorno al centro del comune di Carrara S. Giorgio, nella piazza antistante il municipio e nelle vie adiacenti; nel tempo, è quindi emersa la necessità di un ampliamento ed ammodernamento degli spazi mercatali: per tale ragione l'Amministrazione comunale ha deliberato e successivamente realizzato una apposita piazza, uno spazio attrezzato dedicato specificatamente ad accogliere il mercato settimanale.

1.2 Obiettivi del Piano

Il Piano del commercio su aree pubbliche di Due Carrare trova la sua ragione di essere, oltre che nel dettato normativo, soprattutto nella necessità di disporre di uno strumento programmatico in grado di fornire le più elementari regole della vita amministrativa ed economica del mercato stesso, cioè per gli operatori e per i cittadini, i quali sono contemporaneamente utenti del servizio, ma anche clienti nel ciclo commerciale, procedendo ad una razionalizzazione localizzativa del commercio su aree pubbliche nelle sue varie articolazioni.

Il particolare settore del commercio su aree pubbliche, attraverso un insieme di regole condivise sul territorio, assume, nell'ambito territoriale del comune, benché non circoscritto entro confini amministrativi, importanza rilevante, soprattutto in relazione alle vivaci dinamiche economiche che sottende, poiché gli interscambi di persone, beni e denari sono elementi connaturati nella logica stessa del commercio.

Gli obiettivi generali che il Piano si propone sono:

- Classificare, caratterizzare e trasferire il mercato settimanale esistente nella nuova localizzazione denominata "Piazza Mercato";
- individuare i posteggi isolati in base alla dinamica di domanda ed offerta;
- disciplinare lo svolgimento delle fiere;
- regolamentare lo svolgimento del commercio su aree pubbliche e disciplinare la concessione del relativo suolo.

1.3 Elaborati di Piano

Il Piano del commercio su aree pubbliche di Due Carrare si articola nei seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Regolamento;



- Graduatoria di mercato;
- Schede di mercato, di posteggio isolato e di fiera;
- Planimetrie;
- Appendice: Glossarietto.

La Relazione Generale, a carattere descrittivo, analizza, anche attraverso l'esame di tabelle numeriche, l'assetto socio-economico del territorio carrarese, ponendolo a confronto con i rispettivi valori provinciali e regionali e, per alcuni parametri attraverso un esame diacronico; individua quindi le motivazioni per le quali il mercato viene trasferito e ristrutturato in relazione alle nuove esigenze; descrive le scelte progettuali della nuova piazza ed i caratteri strutturali, distributivi e l'assetto del nuovo mercato e dei posteggi isolati.

Il Regolamento, redatto secondo le citate direttive regionali in materia, disciplina il trasferimento del mercato, l'individuazione dei posteggi isolati, il loro funzionamento, l'esercizio dell'attività ed il regime autorizzatorio sia con posteggio che in forma itinerante, le fiere, il regime concessorio del suolo pubblico.

Strumento indispensabile per la gestione del mercato è poi la Graduatoria di mercato, che, redatta a cura degli uffici, costituisce parte integrante del Piano, pur mantenendo una sua valenza dinamica, in quanto soggetta ad aggiornamenti semestrali.

Ciascuna localizzazione di mercato e posteggio isolato, è definita in specifica Scheda che, in base alle direttive regionali stabilisce la localizzazione del mercato, l'ampiezza e la superficie dei posteggi, il relativo settore merceologico, il rispetto di esigenze igienico-sanitarie, la cadenza temporale.

Le varie localizzazioni sono individuate anche in apposita scheda planimetrica o Planimetria, con l'indicazione dei posteggi e degli eventuali servizi a disposizione degli operatori.

In appendice, un utile Glossarietto nel quale sono rinvenibili le principali voci specifiche del settore con le relative definizioni desunte dalla normativa, completa il Piano.

2.1 Inquadramento geografico

Il Comune di DUE CARRARE (PD) nasce dalla fusione degli ex Comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, stabilita con L.R. del 21 marzo 1995, successiva al referendum popolare del 26 febbraio 1995.

Il suolo comunale giace a circa 9 m sul livello del mare, in zona pressoché pianeggiante, ai piedi dei colli Euganei ed a circa 15 Km a sud dal centro del comune di Padova.

Ha una superficie di 26,58 Km² ed una popolazione residente di 8.199 abitanti, corrispondente ad una densità di 324,2 abitanti per Km²; la superficie urbana è invece di circa 1 Km²;

Il territorio comunale è inoltre attraversato da sud a nord dall'autostrada A13, Bologna-Padova; l'infrastruttura autostradale interessa il territorio con ben tre impianti: il casello di Terme Euganee e le due aree di servizio di S. Pelagio nord e sud. Il comune è inoltre attraversato da altra importante arteria, la strada statale n. 16 "Adriatica" e da numerose strade di rilevanza provinciale. Lo sviluppo stradale è di circa 40 km.

Vivaci sono la attività economiche del settore secondario e primario.

Il territorio è articolato in due frazioni, tuttavia si possono riconoscere ben sei località che possiedono ciascuna caratteri insediativi piuttosto marcati.

Innanzitutto i due ex capoluoghi di Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano, tra i quali la nuova piazza mercato costituirà elemento di snodo e raccordo.

L'insediamento storico di Ponte di Riva, consolidato nel tempo ed oggetto di nuove espansioni insediative.

L'insediamento di Chiodare, a ridosso dell'abitato di Battaglia Terme, che in assenza di adeguato livello di servizio potrebbe generare fenomeni di evasione dei consumi verso quel comune.

Le località di Mezzavia e Terradura, che, a ridosso della Statale Adriatica, hanno subito le maggiori espansioni residenziali con l'insediamento di molte




nuove famiglie e che ancora costituiscono elemento di grande attrazione insediativa, ed in parallelo determinano significativi fabbisogni di servizi.

L'insediamento di Cornegliana, anch'esso luogo di possibili interscambi commerciali, in quanto a ridosso di un importante insediamento artigianale e di una strada provinciale caratterizzata da grandi flussi di traffico.

2.2 Struttura demografica

Come dimostrano i dati a corredo, il comune è stato protagonista, negli ultimi anni, di un vivace e costante incremento demografico.



Consistente è sia il saldo naturale + 35 abitanti ogni mille residenti, sia il contributo del saldo sociale + 51 immigrati per mille residenti.

I dati sono di tutto rispetto tenendo conto che il saldo naturale in Italia è negativo; per il saldo sociale si può affermare che pur in crescita, non ha raggiunto i livelli di disequilibrio riscontrati in altre parti della Regione, soprattutto per il limitato ingresso di lavoratori extracomunitari.

La popolazione è equamente divisa fra maschi e femmine.

I dati relativi al numero degli abbonamenti televisivi, delle utenze telefoniche private, delle autovetture circolanti e dei consumi elettrici privati sono indicatori significativi della struttura e dei consumi delle famiglie.

Al fine di poter effettuare i consueti raffronti per i primi tre indici è stato calcolato il valore specifico, in rapporto agli abitanti, mentre il quarto è già riferito alle utenze, cioè alle famiglie.

	Due Carrare	Provincia di Padova	Regione Veneto	Italia
Abbonamenti Rai /1000abitanti	244,4	277,6	294,4	281,4
Abbonamenti telefono /1000abitanti	255,4	297,2	311,9	336,3
Vetture /1000 abitanti	580,8	583,1	569,6	567,7
Kwh/famiglia	2.453	2.613	2.308	2.203

Per i primi due indicatori il cittadino medio di Due Carrare si colloca al di sotto della media provinciale, regionale e nazionale, ad indicare famiglie leggermente più numerose rispetto alla media e comunque, mediamente, un basso ricorso ai consumi di massa.

Per il terzo e quarto indice, il cittadino medio di Due Carrare si trova al di sopra della media regionale e nazionale e non si discosta di molto dalla media provinciale, ad indicare la grande richiesta di mobilità del territorio (alto numero di vetture circolanti) e, nel contempo una forte residenzialità delle famiglie (forti consumi elettrici domestici).

Alla data del censimento dell'anno 2001 il numero delle famiglie assommava a 2823, con un numero medio di componenti di poco superiore a 2,9, leggermente al di sopra della media regionale di 2,7.

Il numero delle abitazioni nel comune era di 3004, valore che determina una ulteriore aspettativa d'insediamento residenziale.

STRUTTURA DEMOGRAFICA e delle FAMIGLIE							
Indicatore	Anno	Unità di misura	Comune	Provincia	Regione	Italia	Fonte
Superficie territoriale	2000	Kmq.	26,58	2.141,6	18.391,06	301.333,19	ISTAT
Popolazione residente	2002	N.	8.199	857.660	4.577.408	57.321.070	ISTAT
Famiglie	2001	N.	2.809	313.227	1.714.341	21.810.676	ISTAT
Abitazioni occupate	2001	N.	3.004	332.199	1.970.328	26.525.873	ISTAT
Densità demografica	2000	Ab./Kmq	308	400	249	190	ISTAT
Saldo movimento naturale	2002	Per 1000 ab.	35	368	1.100	-19.195	ISTAT
Saldo movimento migratorio	2002	Per 1000 ab.	51	7.581	46.485	346.523	ISTAT
Abbonati televisione	2002	N.	2.004	238.084	1.347.699	16.131.302	RAI
Abbonati telefono "uso privato"	1995	N.	2.094	254.912	1.427.742	19.276.904	TELECOM
Autovetture circolanti	2000	N.	4.762	500.078	2.607.494	32.539.707	ACI
Consumi elettrici usi domestici/utenti	1999	Kwh	2.453	2.613	2.308	2.203	ENEL-SIST

2.3 Struttura produttiva

La struttura produttiva presenta alcune significative contraddizioni: infatti dai dati emerge una forte ruralità del territorio (ad esempio la SAU – superficie agricola utile – supera la media provinciale e regionale), accompagnato da segnali altrettanto significativi dello sviluppo industriale del comune (42% unità locali dell'industria sulle unità locali totali, contro un valore provinciale del 27,5%, un valore regionale del 29,3% ed un 23,9% nazionale, valori in accordo con il dato degli addetti nell'industria sugli addetti totali)

Altrettanto significativo è il numero di abitanti per autorizzazione commerciale: 98, contro un valore provinciale di 61 ed un valore regionale e nazionale di 57, con una differenza percentuale di – 38 % punti vendita rispetto alla media provinciale e – 42% rispetto alla media regionale e nazionale per ogni abitante.

La rete commerciale viene schematizzata e riassunta nella seguente tabella:

RETE COMMERCIALE	N. AUTORIZZAZIONI	SUPERFICIE AUTORIZZATA
ESERCIZI DI VICINATO	66	m² 3566
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	10	m² 3403
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	1	m² 1650
MERCATO SETTIMANALE	27	m² 1079,25

Dai dati riportati nella tabella successiva emerge inoltre come il servizio bancario si attesti su valori molto più bassi di quelli di raffronto, sia per numero di sportelli, di depositi che di impieghi.

L'attività turistica residenziale è trascurabile.



STRUTTURA PRODUTTIVA							
Indicatore	Anno	Unità di misura	Comune	Provincia	Regione	Italia	Fonte
Aziende agricole	2000	N.	558	41.683	191.085	2.594.825	ISTAT
Superficie agricola utilizzata	2000	Ha.	2.133	158.676	1.204.278	19.605.518	ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole	2000	Ha.	4	4	6	8	ISTAT
Imprese totali	1996	N.	437	65.382	316.117	3.521.416	ISTAT
Unita Locali totali	2001	N.	645	74.184	377.770	4.138.219	ISTAT
Addetti totali	2001	N.	2.947	336.463	1.838.589	18.773.824	ISTAT
U.L./abitanti	2001	%	8	8,7	8,3	7,3	ISTAT
Addetti/abitanti	2001	%	36,4	39,6	40,6	32,9	ISTAT
Addetti/U.L. totali	2001	N.	4,6	4,5	4,9	4,5	ISTAT
U.L. ind./U.L. tot.	2001	%	42	27,5	29,3	23,9	ISTAT
Addetti ind./addetti tot.	2001	%	57,2	37,7	42,1	33	ISTAT
Abitanti/autorizz. Commercio fisso al minuto	1995	N.	98	61	57	57	ISTAT
Sportelli bancari	2002	N.	3	561	3.154	29.923	ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli	2002	Migl./Euro	7.414	17.717	14.758	19.492	BANKITALIA SIST
Impieghi bancari/sportelli	2002	Migl./Euro	11.659	38.229	28.263	34.228	BANKITALIA SIST
Posti letto alberghieri	2001	N.	8	25.520	189.175	1.876.301	ISTAT
Posti letto extralberghieri	2001	N.	0	2.490	463.546	2.131.291	ISTAT
Seconde case vacanza	1999	N.	40	11.994	498.224	8.388.361	ISTAT

2.4 Indicatori di reddito

Il dato relativo agli aspetti tributari è l'indice della ricchezza prodotta dal territorio carrarese. Come in precedenza tale dato può essere raffrontato con i relativi valori provinciali, regionali e nazionali.

Benché il dato disponibile non possa considerarsi del tutto aggiornato, in quanto risale al 1999-2000, tuttavia si possono azzardare alcune considerazioni.

I dati comunali sono sostanzialmente in linea soprattutto con i dati nazionali, benché sempre leggermente inferiori; si scostano, sempre verso il basso, ma non di molto, dai valori di provincia e regione.



FINANZE e TRIBUTI							
Indicatore	Anno	Unità di misura	Comune	Provincia	Regione	Italia	Fonte
Contribuenti IRPEF	2000	N.	5.300	598.580	3.268.119	37.649.896	MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U.	1999	N.	0	178	144	162	ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib.	2000	Euro	13.287	15.042	14.392	13.876	MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib.	2000	Euro	2.514	3.257	3.023	2.888	MIN. FINANZE
Alliquota IRPEF	2000	%	18,9	21,7	21	20,8	MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab.	1999	Euro	26.014	38.564	33.696	30.922	SIST
ICI/abitanti (*)	1999	Euro	127	190	167	155	ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab.	2004	Euro	188	149	178	218	MIN. INTERNO

2.5 Sintesi socio-economica

Dall'esame dei dati emergono alcune considerazioni, che possono così riassumersi:

- il territorio è attraversato da grandi flussi di traffico;
- il comune è stato protagonista di un vistoso incremento demografico;
- i consumi delle famiglie, pur nell'alternanza dei valori riscontrati non si discostano molto dai valori di raffronto, ma alcuni segnali indicano un più basso ricorso ai consumi, non compensato da significativo rifugio nel risparmio;
- la struttura produttiva è caratterizzata da forte industrializzazione e forte ruralità, quindi scarsa terziarizzazione;
- la rete commerciale è piuttosto contenuta;
- la ricchezza prodotta è di poco inferiore a tutti i riferimenti assunti.

Le analisi condotte fanno emergere con chiarezza alcune dinamiche di ristrutturazione ed ammodernamento che vanno maturando sul territorio, che ancora sembra pendolare tra la vocazione rurale, dell'autoeconomia e dell'autoconsumo ed una concezione moderna ed industrializzata del lavoro, dello scambio dei beni e dei servizi.

Attorno a questi dati di sfondo è opportuno progettare in maniera unitaria la modalità di vendita del commercio su aree pubbliche, che nel territorio di Due Carrare assume una particolare ed autonoma valenza.

La ristrutturazione della funzione di vendita su aree pubbliche passa attraverso alcune azioni che così si possono schematizzare:

- realizzazione di una nuova piazza attrezzata a norma di legge per lo svolgimento del mercato settimanale;
- trasferimento del mercato nella nuova piazza mercato, con individuazione di idonei spazi di parcheggio anche a fronte di futuri scenari;
- individuazione di tre localizzazioni per posteggi isolati al fine di estendere il servizio di prossimità negli agglomerati esterni al capoluogo.

3.1 Motivazioni per il trasferimento

La scelta del trasferimento del mercato settimanale nasce da molteplici esigenze.

Innanzitutto l'attuale dislocazione del mercato non è più consona alle correnti esigenze distributive del Comune, per cui non è pensabile risistemare gli odierni spazi mercatali, che in realtà altro non sono che un posteggio, strade di accesso, spazi di risulta costituenti il connettivo antistante il municipio e le relative propaggini.

Emergono quindi ragioni di sicurezza in relazione alla viabilità ed all'intenso traffico che interessa il centro del Capoluogo; aspetti igienico-sanitari, soprattutto per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari freschi; ma le motivazioni più convincenti sono di natura urbanistico-architettonica.

Per ciascuno dei criteri citati l'Amministrazione ha cercato di fornire adeguate risposte.

L'aver individuato un'area di dimensioni adeguate, attrezzata e progettata appositamente, defilata dal grande traffico, ma a ridosso dell'abitato e delle strade principali del capoluogo, il recupero alla popolazione e alla clientela del parcheggio e la possibilità di ampliamento dello stesso mercato è sicuramente scelta appropriata.

L'aver dotato l'area dei servizi essenziali, quali una pavimentazione solida, in grado di assicurare il displuvio e l'allontanamento delle acque di pioggia, la fornitura di luce ed acqua, l'illuminazione garantiscono all'intervento i requisiti igienico-sanitari necessari per l'esercizio del commercio su area pubblica.

La progettazione della piazza si inserisce in un disegno volto alla riorganizzazione del centro urbano di Due Carrare, che nasce dalla fusione dei capoluoghi di S. Stefano e S. Giorgio, nel rispetto dei valori storico ambientali – architettonici del sito.



3.2 Elementi di progettazione della piazza

La piazza del mercato, è progettata e realizzata in uno spazio intercluso, da molti anni in abbandono e degrado, tra i due centri e costituisce elemento di raccordo tra le due realtà comunali.

La piazza, elemento di snodo e connessione, con continuità di percorsi e di arredo urbano, mette quindi in relazione tra loro realtà di notevole qualità architettonica e storica quali: Villa Soranzo (Petrobelli) e annessi, il Centro religioso con la collina di S.Giorgio, che presenta rilevanti caratteristiche ambientali, il Centro Civico con il Municipio recentemente restaurato, le scuole elementari situate in un grande spazio a verde, il verde pubblico sistemato ed attrezzato, il centro urbano prevalentemente con l'edilizia abitativa, l'abbazia di S. Stefano, con il suo carico di storia e cultura.

La nuova realizzazione del mercato ha quindi il fine di integrare gli spazi di aggregazione e creare degli ulteriori collegamenti pedonali tra edifici pubblici quali il Municipio edifici scolastici e religiosi in un contesto di grande valenza storico-architettonica.

La morfologia dei percorsi è sinuosa e congiunge le due emergenze da relazionare quale scuola e municipio al fine di creare una immagine del verde "penetrante" verso la Piazza Mercato.

Tutto ciò è orientato per rispettare il vincolo ambientale senza elementi di arredo invasivi. La stessa quinta delle mura a sud della Villa Soranzo è valorizzata con l'ampia zona a verde e con un percorso che porta l'utente ad una qualitativa fruizione visiva del luogo e ricordo dello stesso.

L'immagine finale è quindi di un'area senza alcuna emergenza, con materiali naturali che si confondono con lo spazio a verde, in un sistema non rigido. L'unico intervento architettonico è un portico passante che funge da filtro tra la piazza del municipio e l'area verde antistante la barchessa di villa Soranzo.

L'intervento comunque assume toni minimalisti in quanto mira a mantenere intatta e anzi a valorizzare la continuità degli edifici fronte strada lungo via Roma, attualmente piuttosto degradati in quel breve tratto.

3.3 Elementi di progettazione del mercato

Il trasferimento del mercato, voluto dall'Amministrazione, è occasione per conferire maggiore dignità e rilevanza ad un'attività commerciale, che sul territorio è percepita come un importante servizio.

Per questa ragione si è voluto assicurare agli operatori spazi almeno non inferiori a quelli disponibili precedentemente, ma soprattutto alcuni servizi come energia elettrica, acqua, illuminazione, lo sgrondo delle acque, una pavimentazione asciutta e stabile sotto i carichi d'esercizio.

Agli operatori sarà chiesto di scegliere la propria postazione seguendo alcuni semplici criteri.

Il principale criterio di scelta della singola collocazione è il criterio di anzianità, così come previsto per legge, richiamato dal regolamento ed attuato dalla apposita graduatoria di mercato.

Il diritto di scelta, derivante dall'anzianità, è tuttavia temperato in relazione ad alcuni fattori che costituiscono ulteriori criteri di scelta, in molti casi obbligata, tra cui il criterio dimensionale, il criterio impiantistico e strutturale, e le eventuali riserve di legge.

Il criterio dimensionale ha ragion d'essere, in quanto i banchi devono essere collocati in spazi conformi alla loro dimensione: non si può infatti posizionare un banco di grandi dimensioni entro spazi ristretti, né sciupare spazi più ampi per postazioni di ridotte dimensioni, assicurando così anche ai banchi "fuori misura" una corretta disposizione.

Altro criterio è quello impiantistico e strutturale, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi quali acqua e luce, in relazione all'accesso e



stazionamento di banchi ed automarket del settore alimentare, che potranno essere raggruppati in apposite aree.

Uno spazio particolare viene riservato ai produttori agricoli, così come previsto dalla legge.

Tutti i banchi verranno disposti entro i cosiddetti moduli di progetto, una griglia che consente la collocazione sia del banco tipo, che dell'automarket, che del banco fuori misura, con adeguato spazio tra banco e banco, corsie d'accesso adeguate per consentire la manovra e lo stazionamento degli automezzi, alcune possibilità di ampliamento per gli operatori che ne facciano richiesta.

Il trasferimento del mercato sarà quindi occasione di riordino di tutte le autorizzazioni commerciali e delle relative concessioni di suolo pubblico, con la possibilità di mettere a concorso alcuni nuovi banchi.

3.4 I posteggi isolati

L'Amministrazione, per venire incontro alle crescenti richieste di servizi, ed in particolar modo il commercio ambulante, che per sua stessa natura, costituisce un servizio alla popolazione, intende istituire alcuni posteggi isolati.

L'istituzione di posteggi isolati è giustificata da un effettivo aumento demografico e conseguente aumento della domanda, in relazione alla funzione integrativa dei posteggi isolati rispetto alla rete distributiva fissa, risultata carente nella sua articolazione territoriale, ed in relazione allo sviluppo previsto del commercio su aree pubbliche.

La diffusione sul territorio di posteggi isolati serve inoltre per creare affezione nella clientela ed in generale nei cittadini, verso tale forma di vendita.

Tre saranno le individuazioni dei posteggi isolati sul territorio comunale: Chiodare, presso il campo sportivo, Terradura, presso il campo sportivo e Cornegliana, nella piazza della chiesa.

Per ciascuna collocazione vengono inizialmente individuati due posteggi, per il settore alimentare, di ampiezza tale da poter ospitare sia il banco tradizionale, sia l'automarket.

L'attenzione dell'Amministrazione è rivolta sia agli operatori commerciali che così disporranno di nuovi punti di contatto con la clientela, di spazi dotati di adeguati servizi, come ad esempio l'acqua corrente, l'eventuale allaccio alla rete elettrica, un adeguato parcheggio.

Ma l'attenzione dell'Amministrazione è riservata soprattutto alla popolazione residente, alle nuove famiglie, a quanti insediati nelle località esterne al capoluogo, necessitano di fruire di un servizio di prossimità, altrimenti carente.

Conclusioni

La progettazione del Piano dei mercati di Due Carrare ha come obiettivo quello di dare alcune risposte ad alcuni dei problemi emersi, in quanto il commercio su aree pubbliche è spesso una modalità di scambio di beni economici particolarmente felice all'interno di un quadro socio-economico come quello sopra descritto.


Per tale ragione si ritiene importante valorizzare il servizio commerciale su aree pubbliche offrendo agli operatori del mercato l'opportunità di insediarsi in un'area attrezzata e progettata appositamente, con spazi sicuramente non inferiori a quelli precedentemente a disposizione, ma con la possibilità di modesti ampliamenti immediati e la prospettiva di maggiori ampliamenti, per il futuro.

Inoltre, per rispondere alle sempre più pressanti richieste di servizio sul territorio, da parte delle nuove famiglie ed in generale della popolazione insediata all'esterno del capoluogo, vengono individuate tre localizzazioni per posteggi isolati; tale scelta strategica costituisce un primo test la cui risposta verrà utilizzata per estendere o consolidare il servizio di prossimità negli agglomerati di nuova edificazione.



APPROVATO CON DELIBERAZIONE / ~~DETERMINAZIONE~~

CC N° 4 DEL 28 GEN. 2005



COMUNE DI DUE CARRARE

**PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.10 *Baldo dr. Fabrizio*

ELABORATO N. 2

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

2005

INDICE

CAPO I PIANO DEI MERCATI	3
Art.1 Oggetto	3
Art.2 Piano dei mercati	3
Art.3 Trasferimento del mercato	
Art.4 Ampliamento dei posteggi	4
Art.5 Soppressione del mercato o di posteggi	4
CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	5
Art.6 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi	5
Art.7 Graduatoria di mercato	
Art.8 Migliorie	5
Art.9 Posteggi riservati ai produttori agricoli	5
Art.10 Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari	6
CAPO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	7
Art.11 Esercizio del commercio su aree pubbliche	7
Art.12 Autorizzazione con posteggio	7
Art.13 Svolgimento dell'attività con posteggio - obblighi e divieti	8
Art.14 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	9
Art.15 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti	10
Art.16 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	10
Art.17 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	11
Art.18 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	11
Art.19 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	11
Art.20 Indirizzi generali in materia di orari	12
Art.21 Produttori agricoli	12
art. 22 Normativa igienico-sanitaria	13
CAPO IV FIERE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE	15
Art.23 Piano delle fiere	15
Art.24 Trasferimento della fiera	15
Art. 25 Domanda di partecipazione alle fiere	15
Art.26 Graduatoria	16
Art.27 Concessione di posteggio	16
Art.28 Presenze dei concessionari di posteggio	17
Art.29 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	17
Art.30 Manifestazioni straordinarie	17
Art.31 Sagre	17
CAPO V CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	18
Art.32 Applicabilità delle norme	18
Art.33 Concessioni del posteggio -Durata –Rinnovo	18
Art.34 Oneri per l'occupazione del posteggio	18
Art.35 Decadenza dalla concessione del posteggio	18
Art.36 Revoca della concessione del posteggio	18
Art.37 Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale	19
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	20
Art.38 Disposizioni transitorie	20
Art.39 Sanzioni	20
Art.40 Entrata in vigore del regolamento	20



CAPO I PIANO DEI MERCATI:

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale di Due Carrare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001 n. 1902, DGR 14 marzo 2003 n. 633 e DGR 16 aprile 2004 n. 1028) nonché dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 relativa ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o simili manufatti per la vendita di giornali e riviste ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98.

Art.2 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono istituiti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art.2 della legge regionale. In detta deliberazione vengono individuati eventuali posteggi per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 del presente regolamento.

2. Il piano del commercio su aree pubbliche ha validità triennale, ma la sua efficacia è prorogata fino all'adozione di un nuovo piano. Nel corso del periodo di validità del Piano non sono di regola ammesse modifiche, eccezion fatta per motivate ragioni di pubblico interesse, ovvero in occasione di trasferimento del mercato stesso, o in concomitanza dell'aggiornamento dei criteri commerciali in sede fissa; eventuali modifiche vengono assunte con la procedura di approvazione del Piano.

3. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per il mercato o posteggi isolati indicanti:

- a) ubicazione e denominazione;
- b) la cadenza e il periodo di svolgimento;
- c) gli orari di esercizio dell'attività, di carico e scarico, allestimento e sgombero del mercato;
- d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
- e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superficie;
- f) i settori merceologici dei posteggi;
- g) gli eventuali servizi idrici, fognari, elettrici e tutte le misure previste dalle norme igienico-sanitarie;
- h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
- i) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio (ad es. ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale);

4. Alla scheda del mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, l'indicazione dei settori merceologici, gli eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, eventuali altre condizioni.

Schede e planimetrie sono consultabili, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali, presso l'Ufficio commercio.

Art.3 Trasferimento del mercato

1. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.

2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello precedentemente fruito, comunque entro i moduli di progetto del mercato stesso. Inoltre i posteggi per prodotti alimentari possono essere raggruppati per ragioni igienico-sanitarie, connesse con la fruibilità degli allacciamenti e scarichi previsti; i posteggi aventi dimensioni

particolari, eccedenti i moduli di progetto o che richiedano particolari condizioni di accessibilità potranno essere raggruppati per merceologia e situati in posizioni adeguate alla loro dimensione.

3. Quando lo spostamento riguardi più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'ordine di priorità definito dalla graduatoria di mercato di cui al successivo art. 7, tenendo tuttavia conto degli aspetti dimensionali di cui al primo comma.

4. Nel caso in cui, a seguito dello spostamento del mercato si rendano liberi uno o più posteggi, gli operatori già titolari di posteggio, hanno facoltà di richiedere la miglioria ai sensi del successivo art. 8; in caso di ulteriore eccedenza di posteggi si procederà per pubblico concorso, ai sensi del successivo art. 12.

5. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria, sulla base della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 7; il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentiti gli interessati.

6. Lo spostamento temporaneo del mercato o di singoli posteggi non costituisce modifica al Piano.

Art.4 Ampliamento dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi o l'aumento del numero degli stessi, nell'ambito del mercato, che comporti modifica al Piano, può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione o trasferimento del mercato stesso, o in occasione della revisione del piano del commercio su aree pubbliche, ovvero in concomitanza dell'aggiornamento dei criteri commerciali in sede fissa.

2. Costituisce modifica del Piano ogni variazione che comporti l'aumento del numero dei posteggi o della superficie complessiva autorizzabile, con riferimento a ciascuno dei due settori merceologici. Ove l'ampliamento o l'aumento dei posteggi comporti la modifica del Piano, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

3. L'ampliamento dei posteggi isolati o il loro aumento, entro il numero complessivo massimo di cinque, può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata e sussistano le condizioni fisiche per l'ampliamento. La richiesta è valutata dall'Amministrazione, sentito il parere delle Associazioni di categoria.

4. Hanno titolo a richiedere l'ampliamento gli operatori già titolari di posteggio, sulla base della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 7.

Art.5 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, in accordo con le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione del mercato o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R..



CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art.6 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti o associati in partecipazione, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
5. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e, ai sensi del successivo art. 20, comma 4, sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della L.R. 10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
6. Gli atti di rilevazione delle presenze, effettuati dall'organo di vigilanza, sono pubblici e consultabili presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art.7 Graduatoria di mercato

1. Per il mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria viene aggiornata semestralmente, è pubblica e consultabile presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art.8 Migliorie

1. Nel caso si rendano liberi uno o più posteggi, gli operatori già titolari di posteggio, hanno facoltà di richiedere di migliorare la propria posizione nel mercato; il Responsabile dell'Ufficio Commercio, prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi (ai sensi del successivo art. 12), provvede ad effettuare la miglioria, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore merceologico; in caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi sull'ordine di priorità definito dalla graduatoria di mercato di cui al precedente art. 7.
2. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telecopia oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio che individua i posteggi liberi. Della pubblicazione all'albo il Comune informa gli operatori del mercato.
3. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e se ne può disporre la soppressione, ai sensi dell'art. 6.
4. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso in cui per razionalizzazione degli spazi del mercato si renda necessario sopprimere i posteggi liberi.

Art.9 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli sono riservati appositi posteggi, come indicato nella scheda di mercato.
2. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la

partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 10. L'operatore precario può mettere in vendita anche prodotti agricoli di tipologia diversa da quella venduta dal concessionario del posteggio, nel rispetto dei limiti propri della categoria.

3. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.
4. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
5. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui agli art. 14 e 15 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.
6. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
7. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo dei dieci anni della concessione originaria.

Art10 Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici.
2. L'operatore precario, prima di partecipare alla spunta deve comunicare all'Ufficio Commercio i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione commerciale. Tale comunicazione può essere presentata anche contestualmente alla partecipazione al mercato; in questo caso l'organo di vigilanza ne cura la trasmissione al Settore Commercio e la stessa persona fisica non può presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato e non può effettuare la spunta stessa contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta.
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.
4. La graduatoria viene aggiornata semestralmente.
5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
6. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta, sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi, purché con due autorizzazioni diverse.
9. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
10. Dall'entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 2001 n° 10 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
11. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.



CAPO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art.11 Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica, in accordo anche con le disposizioni in materia di circolazione stradale.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
6. L'attività esercitata nelle autostrade o in aree demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune è inoltre subordinata al permesso del relativo gestore o proprietario. In tali aree l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art.2.

Art.12 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o dei posteggi isolati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Responsabile dell'Ufficio Commercio, dopo aver adempiuto alle richieste di miglioria, comunica alla Regione ogni posteggio resosi libero o comunque da assegnare; la comunicazione alla Regione conterrà le indicazioni circa la localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche, il settore merceologico, la cadenza del mercato in cui è inserito, e se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) dell'elenco dei posteggi liberi; la domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telecopia, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia le autorizzazioni, assegnando i posteggi liberi messi a concorso, sulla base di apposita graduatoria; ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato come operatore precario, dall'entrata in vigore della Legge 112/1991 (23.4.1991) nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda, ovvero della regolarizzazione della stessa, ai sensi del precedente comma 4. Per le domande spedite a mezzo posta, la data di presentazione è quella del timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; mentre per quelle consegnate direttamente al Comune, la data è quella del timbro protocollo apposto dall'Ufficio ricevente.

6. La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo al mercato, è unica con riferimento a ciascun settore merceologico, per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
8. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine decrescente di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
9. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio, e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune in forma scritta. La decorrenza della rinuncia non può essere anteriore alla data della comunicazione scritta. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'avente causa subentra nelle restanti annualità della concessione.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001) ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
12. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 43 comma 2 del presente regolamento.
13. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno, con un minimo di trenta giorni; in tale caso il posteggio può essere oggetto di più concessioni.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla Regione e alla Camera di Commercio l'elenco dei provvedimenti di autorizzazione e cessazione emessi nel corso dell'anno precedente.

Art.13 Svolgimento dell'attività con posteggio - obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti ricadenti nel settore merceologico indicato nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
4. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di uno specifico settore .merceologico, è vietato vendere prodotti appartenenti ad un settore diverso.
5. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
6. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
7. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
8. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui, aventi distinte autorizzazioni.
9. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
10. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.



11. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere, l'accensione di fuochi all'aperto, fatta salva quella per la cottura di castagne e la produzione di zucchero filato.

12. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La copertura non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.

13. E' vietato l'uso di generatori elettrici ad idrocarburi qualora nel mercato o nel posteggio vi sia la fornitura di energia elettrica.

14. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

15. E' vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

16. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.

17. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

18. E' vietato danneggiare la sede stradale, il lastricato, l'acciottolato dell'area mecatale, il verde e gli elementi di arredo urbano.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art.14 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Due Carrare o, se società di persone, la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) la non titolarità di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da un comune della Regione Veneto, per conversione o nuovo rilascio.

4. Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso o di conversione.

7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca a Due Carrare deve comunicare il cambiamento di residenza all'Ufficio Commercio, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

8. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 43, comma 2, del presente regolamento.

Art.15 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune ed in accordo con le norme e le disposizioni in materia di circolazione stradale ed in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le norme e le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, dell'attività di vendita in posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di metri 300 dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate, tuttavia il Sindaco può consentire la deroga a tale divieto, sentito il parere delle Associazioni di categoria.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.



Art.16 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. La cessione in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.

2. La cessione dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. La cessione in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.); al subentrante non vengono trasferite le assenze senza giustificazione fatte dal cedente nell'anno in cui avviene il subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

7. Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della domanda, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, presenti la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non

acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

9. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Art.17 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. In caso di cessione della gestione (affitto) di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, viene rilasciata una nuova autorizzazione d'esercizio e una concessione per la corrispondente area di posteggio; autorizzazione e concessione hanno validità fino al termine del contratto di gestione, fatti salvi i termini di cui all'art. 33 del presente regolamento e, alla cessazione del contratto, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto di ottenerle e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

Art.18 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) la recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- b) il doloso danneggiamento della sede stradale, del lastricato, dell'acciottolato dell'area mecatale, del verde, degli elementi di arredo urbano e dei manufatti di servizio.

Art.19 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità per richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi (corrispondenti a 17 giornate di assenza ingiustificata), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo.
- d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il responsabile dell'ufficio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è

comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art.20 Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7.00 e le ore 22.00);
- b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi di tipo A, nella fascia oraria massima compresa tra le ore 5.00 e le ore 04.00. La scelta dell'orario è subordinata all'autorizzazione comunale. Qualora l'operatore eserciti l'attività di vendita e somministrazione sia in orario notturno (dopo le ore 22) sia in quello diurno, l'attività notturna deve essere prevalente, avere cioè una durata almeno doppia di quella diurna; tra la fine dell'orario notturno e quello diurno deve intercorrere un intervallo di almeno 6 ore.
- c) per i posteggi in cui sono rilasciate autorizzazioni temporanee di cui all'art. 30 del presente regolamento la fascia oraria di apertura deve corrispondere a quella della manifestazione a cui fanno riferimento.

2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati anche nelle schede relative al mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli articoli 2 e 23. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.

4. L'Amministrazione comunale, nella predisposizione del calendario di cui all'art. 8, comma 3 della L.R. 10/2001, per il solo mercato principale, ricomprende tra le otto festività di apertura in deroga, anche i giorni di svolgimento del mercato ricadenti in giornata festiva.

Art.21 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero, deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA,
- c) sede dell'azienda agricola;
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) numero presenze come operatore precario nel mercato;
- f) data d'inizio d'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
- g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro trenta giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine i seguenti criteri:



- a) maggior numero di presenze maturate come precario nel mercato per il quale si concorre all'assegnazione;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

art. 22 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani,) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua al punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I valori delle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente all'entrata in vigore della succitata ordinanza. I requisiti di cui all'art. 4, comma 1, non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 5, comma 1:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a m 1,00;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Prescrizioni particolari:

- a) Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, sollevati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.
- b) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei debbono avere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, oltre a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 della succitata ordinanza ministeriale. Per la vendita di molluschi bivalvi i banchi temporanei debbono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d) dell'ordinanza succitata. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati e che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione, e di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, devono essere forniti di scaldavivande, serbatoio per l'acqua potabile e lavello con erogatore automatico d'acqua.
- c) La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:
 - carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - prodotti di gastronomia cotti;

- prodotti della pesca;
 - molluschi bivalvi vivi;
 - prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
 - E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo N°114/1998.
- d) La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 3 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
- e) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
8. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155.
9. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria così come previsto dall'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della circolare del Ministero della Salute.
10. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare, come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
- 11 I banchi temporanei di cui all'art. 5 dell'ordinanza debbono essere conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza stessa.



CAPO IV FIERE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE

Art.23 Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2 della legge regionale.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - f) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - g) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio che ne faccia richiesta.
5. La gestione delle fiere può essere affidata anche alle Associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.

Art.24 Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, che ne dà avviso alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 25 Domanda di partecipazione alle fiere

Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, codice fiscale/partita IVA;
 - b) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - c) presenze effettive nella fiera alla quale chiede di partecipare;
 - d) data di iscrizione al R. E.A.
2. Le domande possono essere inviate per mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione, fissandone i termini. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art.26 Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicata a cura del responsabile del procedimento la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della stessa.

2. Ai fini della formazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione che è data dal titolo originario; è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare con la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'Amministrazione Comunale;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. Ai fini della formazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

Art.27 Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.

2. La concessione decennale è rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di posteggi liberi.

3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, è rilasciata la relativa concessione decennale agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano presentato domanda, con le modalità di cui all'art. 26, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.

4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, sono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, migliorie ai titolari di posteggio. Le domande di miglioria devono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.

5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza della concessione del posteggio.



6. Qualora per una fiera sia stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita, prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa.

7. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

8. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, della domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante è quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art.28 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché inseriti nella graduatoria della fiera.

2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse migliorie;

Art.29 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria della fiera, agli operatori non concessionari di posteggio presenti, entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.

2. Se sul posteggio temporaneamente non occupato sono installate delle strutture di vendita, il posteggio non può essere assegnato ad operatori precari.

3. Qualora un posteggio, che secondo il regolamento della fiera deve essere occupato con gazebo, non sia occupato dall'assegnatario e sia sgombero dalle attrezzature di vendita, può essere assegnato dall'Ufficio Commercio, previa verifica della sua effettiva disponibilità, agli operatori non concessionari di posteggio, inseriti nella graduatoria della fiera, che ne facciano richiesta.

4. Gli operatori che hanno acquisito un posteggio alla fiera come precari, per una durata pari o superiore ai due terzi della durata della manifestazione, sono inseriti in una graduatoria di anzianità valida per l'assegnazione di posteggi che eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa.

Art.30 Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di manifestazioni (culturali, sportive, musicali ecc.) su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande a ditte in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e iscritte al registro delle imprese.

2. Le domande di autorizzazione devono pervenire all'Ufficio Commercio almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegato il nulla osta dell'organizzatore della manifestazione, il numero del posteggio assegnato e le sue dimensioni. L'organizzatore inoltre, almeno trenta giorni prima della manifestazione deve depositare all'Ufficio Commercio una planimetria dell'area avuta in concessione nella quale deve indicare l'ubicazione dei posteggi ed il loro numero di identificazione.

Art.31 Sagre

1. In occasione di sagre su area pubblica il Responsabile dell'Ufficio Commercio stabilisce il numero delle concessioni temporanee che possono essere rilasciate per le manifestazioni stesse stabilendo le tipologie merceologiche autorizzabili.

2. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero dei posteggi disponibili per l'assegnazione di questi ultimi viene formata una graduatoria con i criteri stabiliti per le fiere.

3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire all'Ufficio Commercio almeno 30 giorni prima della sagra.

4. I richiedenti devono essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

CAPO V
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art.32 Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati, fiere, sagre e manifestazioni straordinarie.

Art.33 Concessioni del posteggio -Durata -Rinnovo

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse, ne comunichi il mancato rinnovo.

2. Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Responsabile dell'Ufficio commercio provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art.34 Oneri per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Nei posteggi dotati di impianto per la fornitura di energia elettrica deve essere corrisposto il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, manutenzione e consumo.

Art.35 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dall'inizio della malattia, dell'assenza per gravidanza o servizio militare.

2. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivamente al parto.

3. Le assenze di cui al comma 1) si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 11.

Art.36 Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio



Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

5. La concessione del posteggio viene revocata nel caso in cui l'operatore commerciale non rispetti i termini previsti dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, relativamente al pagamento del canone di occupazione. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio.

6. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.

Art.37 Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D. Lgs. 490/99, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette tipologie sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere, allegata al piano di cui all'art.2.

2. Nel caso di cui al comma 1 nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza decennale.



CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.38 Disposizioni transitorie

1. Ai titolari di posteggi che all'entrata in vigore del presente regolamento siano inadempienti nei confronti del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione. Qualora gli interessati non regolarizzino detta situazione entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla revoca della concessione e alla relativa decadenza del titolo autorizzatorio connesso, senza possibilità di assegnazione di ulteriore posteggio in altra sede, oltre all'applicazione delle norme e sanzioni previste dal regolamento COSAP .

2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art.39 Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098, di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio.

Art.40 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale.

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Il Comune garantisce la pubblicità del presente regolamento di mercato, anche mediante la consegna di una copia dello stesso agli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di autorizzazione.



COMUNE DI DUE CARRARE

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**



Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 004 del 28.01.2005

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal _____ al 22 FEB 2005

Divenuta esecutiva il 18 FEB 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

-f.to Baldo dr. Fabrizio -

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto comunale, 28 FEB 2005

Ripubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni dal _____ al 15 MAR 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

-f.to Baldo dr. Fabrizio -

ENTRATO IN VIGORE IL 16 MAR 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE


-f.to Baldo dr. Fabrizio -

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE





APPROVATO CON DELIBERAZIONE / DETERMINAZIONE
..... N° 4 DEL 28 GEN 2005



COMUNE DI DUE CARRARE

PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ELABORATO N. 3

GRADUATORIA DI MERCATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.oo Baldo dr. Fabrizio

2005


La graduatoria verrà predisposta dal Responsabile del Servizio
Commercio come previsto dalla normativa.





APPROVATO CON DELIBERAZIONE / DETERMINAZIONE

CC N° 4 DEL 2.8.GEN. 2005



COMUNE DI DUE CARRARE



**PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baldo dr. Fabrizio

ELABORATO N. 4

SCHEDE

DI MERCATO E DI POSTEGGIO ISOLATO

2005

SCHEDA DI MERCATO (Istituito con deliberazione C.C. n. ... del.....)							CODICE M 1	
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE			MERCATO SETTIMANALE Piazza Mercato, Capoluogo					
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO			Settimanale, il giovedì					
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI			N. 34		Sup. m ² 1550			
POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI			N. 2		Sup. m ² 100			
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI			N. 9 alimentari		n. 25 non alimentari			
SERVIZI	fognario	SI	elettrico	SI	idrico	SI	asporto rifiuti	SI
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANITARIE			ATTUATE					
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI			SI		orari di assegnazione		Dalle 8,30	
ORARI			Allestimento attrezzature di vendita				6.30	
			Inizio operazioni di vendita				7.30	
			Fine operazioni di vendita				13.00	
			Sgombero attrezzature di vendita				14.00	
CONDIZIONI PARTICOLARI								
NOTE								

SCHEDA DI POSTEGGIO ISOLATO (Istituito con deliberazione C.C. n. ... del.....)							CODICE P 1	
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE			MERCATINO DI CHIODARE Chiodare, parcheggio del campo sportivo					
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO			Settimanale, il martedì					
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI			N. 2		Sup. m ² 80			
POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI			N. 0		Sup. m ² 0			
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI			N. 2 alimentari		n. 0 non alimentari			
SERVIZI	fognario	NO	elettrico	SI	idrico	SI	asporto rifiuti	SI
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANITARIE			ATTUATE					
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI			SI		orari di assegnazione		10,00-13,00 in Ufficio	
ORARI			Allestimento attrezzature di vendita				14,30	
			Inizio operazioni di vendita				15,00	
			Fine operazioni di vendita				19,00	
			Sgombero attrezzature di vendita				19,30	
CONDIZIONI PARTICOLARI								
NOTE								

SCHEDA DI POSTEGGIO ISOLATO (Istituito con deliberazione C.C. n. ... del.....)							CODICE P 2	
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE			MERCATINO DI TERRADURA Terradura, parcheggio del campo sportivo					
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO			Settimanale, il venerdì					
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI			N. 2		Sup. m² 80			
POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI			N. 0		Sup. m² 0			
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI			N. 2 alimentari		n. 0 non alimentari			
SERVIZI	fognario	NO	elettrico	SI	idrico	SI	asporto rifiuti	SI
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANITARIE			ATTUATE					
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI			SI		orari di assegnazione	10,00-13,00 in Ufficio		
ORARI			Allestimento attrezzature di vendita			14,30		
			Inizio operazioni di vendita			15,00		
			Fine operazioni di vendita			19,00		
			Sgombero attrezzature di vendita			19,30		
CONDIZIONI PARTICOLARI								
NOTE								


SCHEDA DI POSTEGGIO ISOLATO (Istituito con deliberazione C.C. n. del.....)							CODICE P 3	
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE			MERCATINO DI CORNEGLIANA Cornegliana, pizzata della chiesa					
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO			Settimanale, il martedì					
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI			N. 2		Sup. m ² 80			
POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI			N. 0		Sup. m ² 0			
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI			N. 2 alimentari		n. 0 non alimentari			
SERVIZI	fognario	NO	elettrico	SI	idrico	NO	asporto rifiuti	SI
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANITARIE			ATTUATE					
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI			SI		orari di assegnazione		10,00-13,00 in Ufficio	
ORARI			Allestimento attrezzature di vendita				14,30	
			Inizio operazioni di vendita				15,00	
			Fine operazioni di vendita				19,00	
			Sgombero attrezzature di vendita				19,30	
CONDIZIONI PARTICOLARI								
NOTE								

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE / DETERMINAZIONE

CC. N° 4 DEL 28 GEN 2005



COMUNE DI DUE CARRARE



PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.º Baldo dr. Fabrizio

ELABORATO N. 5

PLANIMETRIE


DI MERCATO E POSTEGGI ISOLATI

2005

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



TERRADURA




100.00

100.00

100.00

CORNEGLIANA




1000




1000

1000





CHIODARE



2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE





APPROVATO CON DELIBERAZIONE / DETERMINAZIONE

..... N° 4 DEL ...2.8...GEN...2005



COMUNE DI DUE CARRARE

PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Baldo dr. Fabrizio*

ELABORATO N. 6

APPENDICE:

GLOSSARIETTO

2005

GLOSSARIETTO

anzianità di presenza: l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e della ditta alla quale è subentrato dalla data di istituzione;

aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune, in cui è ubicato il posteggio, al commerciante o alla società di persone che opera nel posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale per le S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;

commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n. 10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge regionale veneto 23 maggio 2002 n° 11 ;

manifestazione straordinaria: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico e ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare alla manifestazione stessa;

mercato dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i



giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune;

mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;

mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;

mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

mercato straordinario: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli previsti in calendario, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato o in una fiera, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

posteggi isolati: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;

posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficienza delle dimensioni del posteggio;



presenze maturate si intendono quelle effettuate dal soggetto che presenta la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;

produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228;

sagra: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;

settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

recidiva: qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta;